

ASSOCIAZIONE DILUVIO

STATUTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Costituzione, durata e sede

È costituita l'associazione non-profit denominata DILUVIO, di seguito richiamata come Associazione o Diluvio. L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di associazione non-profit.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede legale in Via della Rocca 5, 25122 Brescia (BS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione e il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente Sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2 – Statuto

L'Associazione è un'organizzazione non-profit ed è disciplinata dagli artt. 36 e segg. del Codice Civile, dal presente Statuto, dai successivi Regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 – Finalità e attività

Diluvio è una libera associazione democratica, indipendente, apartitica e aconfessionale; non persegue fini di lucro e ha durata illimitata. In essa vige il principio di libera eleggibilità degli Organi, in condizione di uguaglianza e pari opportunità.

In particolare l'Associazione si prefigge di:

- a. Organizzare Diluvio Festival e gli eventi correlati di musica e cultura;
- b. Promuovere arte, cultura e musica emergente sia nazionale che internazionale;
- c. Organizzare e promuovere attività di attivismo sociale, femminista e ambientale, contro le ingiustizie sociali e per la salvaguardia del clima e dell'ambiente;
- d. Organizzare e gestire incontri, corsi e workshop di tipo culturale, scientifico e/o artistico

coinvolgendo anche esperti e professionisti;

- e. Ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria, scientifica e artistica in genere, attraverso iniziative che mettano in contatto persone, enti e associazioni;
- f. Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà:

- a. Promuovere e organizzare manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, fotografiche, cinematografiche, di animazione e artistiche;
- b. Promuovere e organizzare convegni, dibattiti, concorsi, premi o conferenze;
- c. Promuovere e organizzare corsi e workshop di perfezionamento professionali di musica, canto, danza, pittura, recitazione, scienza, fotografia, illustrazione, scrittura, fumetto e arti grafiche in generale;
- d. Assumere e ingaggiare artisti, esperti e personale specializzato estraneo all'Associazione.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività elencate.

Al fine di finanziare le proprie attività l'Associazione potrà, infine, porre in essere iniziative di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II – SOCI

ART. 4 – Categorie di soci

L'Associazione individua le seguenti categorie di soci:

- a. Soci Operativi, ovvero coloro che abbiano versato la quota associativa e dedichino attivamente tempo ed energie all'organizzazione delle attività dell'Associazione.
- b. Soci Supporter, ovvero coloro che abbiano versato la quota associativa e supportino l'Associazione, quali persone fisiche o enti o associazioni o imprese che, anche in via del tutto saltuaria, contribuiscano con il lavoro, con sponsorizzazioni o con donazioni alla realizzazione di iniziative promosse dall'Associazione.

Tutti i soci di Diluvio, appartenenti a entrambe le categorie, sono volontari.

ART. 5 – Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando la quota associativa, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Possono associarsi a Diluvio tutte le persone fisiche senza distinzione di età, nazionalità, sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli Associati. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ART. 6 – Adesione e attività di volontariato

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea e per l'associato minorenni la nomina di un tutore delegato per l'espressione del voto. In particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro. L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 7 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli Associati.

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, viola le norme statutarie o regolamentarie o le deliberazioni degli Organi associativi, o in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione e annotata nel Libro degli Associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

TITOLO III – ORGANI

ART. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. Assemblea dei Soci;
- b. Consiglio Direttivo;
- c. Presidente;
- d. Organo di Controllo - Revisore Legale, se nominato.

ART. 9 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci, di seguito anche semplicemente Assemblea, è composta da tutti gli aderenti all'Associazione. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel Libro degli Associati in qualità di Soci Operativi e abbiano versato la quota associativa. Ciascun associato ha diritto a esprimere un voto e ha diritto di delega da rilasciare esclusivamente ad altro socio. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio ed entro il mese di gennaio per l'approvazione dell'eventuale bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la convocazione. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, o anche online.

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a. L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente;
- b. La revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c. Nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo;
- d. Nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del Revisore Legale;
- e. La determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- f. L'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento

dell'associazione, ivi compresi i lavori assembleari;

- g. L'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle Sezioni;
- h. L'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli artt. 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
- i. L'approvazione del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio preventivo;
- j. Ogni altro argomento demandato per materia, Legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 50% più 1 (uno) degli associati mentre in seconda convocazione si considera regolarmente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei soci. L'Assemblea delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Ogni aderente non può avere più di 2 (due) deleghe.

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a. La modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b. Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c. La devoluzione del patrimonio;
- d. La deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati mentre in seconda convocazione basta la presenza di 1/3 (un terzo) dei soci; in prima convocazione delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega, mentre in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni aderente non può avere più di 2 (due) deleghe. La delega non può essere conferita né ai membri degli Organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

ART. 10 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che si occupa di strategia, direzione e

amministrazione, ed è composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre anni. Il Consiglio elegge un Presidente e un Vicepresidente, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta e comunque almeno sei volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito Libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci e alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea. La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva. Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

ART. 11 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta. Il Presidente dura in carica tre anni e non esistono limitazioni al numero di mandati consecutivi che può assolvere.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 12 – Organo di Controllo - Revisore Legale

Qualora si renda necessario o obbligatorio è nominato dall'Assemblea un Organo di Controllo per lo svolgimento delle funzioni ivi indicate; esso potrà esercitare anche la revisione legale dei conti, se iscritto nell'apposito Registro, sia quando tale funzione sia obbligatoria sia in caso di nomina facoltativa.

Ove organo distinto, il Revisore Unico deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali, e può essere nominato anche se non obbligatorio ai sensi di Legge ma ritenuto opportuno.

Egli ha il compito di vigilare sulla gestione contabile, di eseguire periodici riscontri di cassa e di verificare i bilanci consuntivi e di previsione dell'Associazione.

TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 13 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a. Quote associative;

- b. Contributi degli aderenti;
- c. Contributi pubblici e privati;
- d. Rimborsi derivanti da convenzioni;
- e. Donazioni e lasciti testamentari;
- f. Rendite patrimoniali;
- g. Entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- h. Rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- i. Entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
- j. Entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;
- k. Entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
- l. Ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

ART. 14 – Patrimonio, contributi e convenzioni

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili, nonché da titoli di qualsiasi tipo o natura e dal denaro in cassa o depositato sui conti dell'Associazione.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, predisposto annualmente e allegato al bilancio consuntivo, che è depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 15 – Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio di esercizio e un eventuale bilancio

preventivo. L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione, o online, negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

ART. 16 – Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

L'Associazione tiene:

- a. Il Libro degli Associati;
- b. Il Registro dei Volontari;
- c. Il Registro dei Verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 – Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti. Sarà devoluto previo parere positivo dell'Assemblea e fatta salva diversa destinazione imposta per Legge, ad altra Organizzazione di Volontariato o Ente che opera in ambito sociale, culturale e ambientale senza scopo di lucro.

ART. 19 – Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro 90 (novanta) giorni.

ART. 20 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.